

Bruxelles, 24 settembre 2019
(OR. en)

12469/19

Fascicolo interistituzionale:
2019/0169(NLE)

SCH-EVAL 158
DATAPROTECT 217
COMIX 428

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	20 settembre 2019
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	11906/1/19 REV 1
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 dell'applicazione, da parte della Lettonia , dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore della protezione dei dati

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 dell'applicazione, da parte della Lettonia, dell'*acquis* di Schengen nel settore della protezione dei dati, adottata dal Consiglio nella sessione del 20 settembre 2019.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

RACCOMANDAZIONE

relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 dell'applicazione, da parte della Lettonia, dell'*acquis* di Schengen nel settore della protezione dei dati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo della presente decisione è raccomandare alla Lettonia provvedimenti correttivi tesi a colmare le carenze riscontrate durante la valutazione Schengen nel settore della protezione dei dati eseguita nel 2018. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2019) 5720 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.
- (2) Tra le buone pratiche figurano la domanda di finanziamenti, accolta dalla Commissione europea, per migliorare la sensibilizzazione del pubblico e il fatto che le risposte dell'ufficio SIRENE siano disponibili in varie lingue e siano generalmente fornite in breve tempo.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (3) Alla luce dell'importanza del rispetto dell'*acquis* di Schengen in materia di protezione dei dati in relazione al sistema d'informazione Schengen II (SIS II), è opportuno dare priorità alle raccomandazioni da 15 a 18.
- (4) Alla luce dell'importanza del rispetto dell'*acquis* di Schengen in materia di protezione dei dati in relazione al sistema d'informazione visti (VIS), è opportuno dare priorità alle raccomandazioni 9 e 11.
- (5) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri. Entro tre mesi dalla sua adozione, la Lettonia deve, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, elaborare un piano d'azione che elenchi tutte le raccomandazioni volte a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

La Lettonia è invitata a:

Autorità di controllo per la protezione dei dati

- 1. garantire la piena indipendenza dell'autorità per la protezione dei dati adottando disposizioni legislative nazionali conformi al capo VI del regolamento generale sulla protezione dei dati, in particolare per quanto riguarda la procedura di rimozione del direttore;
- 2. provvedere affinché l'autorità per la protezione dei dati riceva finanziamenti sufficienti e disponga di un livello adeguato di dipendenti per poter svolgere tutti i compiti ad essa affidati nell'ambito dell'*acquis* del sistema d'informazione Schengen II (SIS II) e del sistema di informazione visti (VIS);

3. assicurare che il controllo delle operazioni di trattamento dei dati nell'N.SIS previsto dall'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento SIS II e dall'articolo 60, paragrafo 2, dalla decisione SIS II del Consiglio sia effettuato tempestivamente;
4. assicurare che sia effettuato il controllo delle operazioni di trattamento dei dati nell'NVIS previsto dall'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento VIS e dall'articolo 8, paragrafo 6, della decisione VIS del Consiglio;
5. assicurare che i controlli futuri del SIS II e del VIS siano onnicomprensivi e siano condotti conformemente alle norme di revisione internazionali previste dall'*acquis* del SIS II e del VIS e con le competenze informatiche necessarie;
6. garantire che le attività di controllo dell'autorità per la protezione dei dati in relazione al SIS II prevedano controlli regolari delle segnalazioni SIS II;
7. garantire che le attività di controllo dell'autorità per la protezione dei dati in relazione al VIS prevedano ispezioni regolari delle rappresentanze consolari;
8. garantire che il piano di ispezione pluriennale dell'autorità per la protezione dei dati comprenda altre attività di ispezione oltre ai controlli obbligatori del SIS II e del VIS;

Sistema di informazione visti

9. garantire che i file di log siano analizzati periodicamente per monitorare la liceità delle attività di trattamento dei dati, in linea con l'articolo 34, paragrafi 1 e 2, del regolamento VIS;
10. chiarire il ruolo (responsabile del trattamento o contitolare del trattamento) del ministero degli Affari esteri in relazione all'Ufficio per la cittadinanza e la migrazione;
11. assicurare che l'Ufficio per la cittadinanza e la migrazione proceda a più frequenti autocontrolli delle attività di trattamento nell'ambito del VIS;

12. rivedere i contratti con i fornitori esterni di servizi al fine di assicurare il rispetto e la conformità con i requisiti stabiliti dal regolamento generale sulla protezione dei dati;
13. definire chiaramente i compiti e i poteri dei responsabili della protezione dei dati rispettivamente dell'Ufficio per la cittadinanza e la migrazione e del ministero degli Affari esteri;
14. garantire che i moduli online usati nell'ambito di una domanda di visto includano un'informativa sulla protezione dei dati che informi gli interessati in merito alle attività di trattamento dei dati e ai diritti individuali applicabili;

Sistema di informazione Schengen

15. garantire che la polizia svolga regolarmente attività di autocontrollo, in particolare l'automonitoraggio dei registri;
16. generare registri nazionali del SIS II a livello centrale e assicurarsi che il registro permetta di stabilire i motivi che giustificano l'interrogazione;
17. garantire che i file di log siano rivisti periodicamente per controllare la liceità del trattamento dei dati, in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento SIS II e della decisione SIS II del Consiglio;
18. ridurre al minimo il rischio per la sicurezza rappresentato dall'applicazione mobile che consente l'accesso al SIS II, ad esempio rendendo l'accesso disponibile solo mediante un servizio VPN;
19. mettere in atto un sistema di autenticazione a due fattori;
20. garantire che i dati di produzione non siano usati a fini di test e che le ricerche nell'NSIS possano essere effettuate solo da utenti debitamente autorizzati;
21. definire chiaramente i compiti e i poteri del responsabile della protezione dei dati all'interno della polizia, compresa la sua partecipazione ad attività di monitoraggio a livello interno, come il monitoraggio dell'efficacia delle misure di sicurezza;

Diritti degli interessati e sensibilizzazione

22. fornire periodicamente all'autorità per la protezione dei dati le statistiche sull'esercizio dei diritti degli interessati in relazione al SIS II e al VIS;
23. rendere maggiormente disponibile, presso l'aeroporto e altri luoghi pubblici, il materiale informativo come l'opuscolo "Dati personali nel sistema d'informazione Schengen".

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*